

## TAVOLO INTER- ISTITUZIONALE PER LA “RISERVA AREE URBANE” DEL F.A.S.

Novembre 2004

### Priorità e Criteri per la Selezione degli Interventi

1. La Delibera n.20/04, adottata dal CIPE il 29 settembre 2004, per la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007, prevede una riserva di €207 milioni (da ora in avanti definita “riserva aree urbane”) per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno, in attuazione del Programma di accelerazione previsto dalla legge finanziaria 2004, art. 4, comma 130. L'utilizzo di tali risorse, da programmare attraverso Accordi di Programma Quadro, è regolato dai criteri di selezione degli interventi definiti con metodo partenariale nell'ambito del Tavolo inter-istituzionale convocato per questo scopo. Specificamente, il punto 1.1 della Delibera citata prevede che:

*“...le Regioni meridionali sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le priorità strategiche e i criteri di selezione, coerenti con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che garantiranno la qualità strategica degli interventi, il carattere aperto della fase istruttoria per la loro selezione, nonché la valorizzazione della capacità propositiva dei Comuni. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione promuoverà un tavolo inter-istituzionale composto da tutte le Regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni nelle suddette Regioni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale. Il tavolo approverà entro il 30 novembre 2004 i criteri e le procedure vincolanti che le Regioni applicheranno per la selezione degli interventi a valere sulla presente assegnazione finanziaria.”*

2. Il Tavolo inter-istituzionale si è riunito una prima volta in data 28 ottobre 2004 e ha istituito un gruppo tecnico di scrittura con rappresentanti delle Amministrazioni centrali, regionali e locali per la raccolta delle osservazioni di tutte i partecipanti al Tavolo. Nel corso del mese di novembre 2004 è stata elaborata una bozza del documento contenente gli obiettivi, i criteri e le procedure di selezione degli interventi. E' stata quindi convocata una seconda riunione del Tavolo in data 26 novembre 2004 nella quale il documento è stato discusso e – con le modifiche proposte durante l'incontro - formalmente approvato secondo i contenuti di seguito riportati. Tali criteri si integrano con le regole generali di programmazione degli Accordi di Programma Quadro.

3. Gli obiettivi generali della riserva aree urbane sono :
  - a. accelerazione della spesa per investimenti da realizzarsi attraverso la valorizzazione della progettazione comunale più avanzata e un'efficiente calendarizzazione delle erogazioni finanziarie per i singoli interventi;

- b. sostegno prioritario a interventi di maggiore qualità in termini di rilevanza strategica, valore aggiunto e innovazione da realizzarsi attraverso l'utilizzo degli strumenti di programmazione integrata anche di tipo settoriale, già disponibili a livello comunale e/o intercomunale;
  - c. valorizzazione del processo di concertazione tra i diversi livelli di governo e della capacità propositiva delle città e delle istituzioni comunali e del partenariato economico-sociale.
4. Gli interventi e le iniziative finanziati perseguono gli obiettivi e le strategie definite nelle agende di Lisbona e Goteborg e declinati nel Terzo Rapporto sulla Coesione, con particolare riferimento a: innovazione ed economia della conoscenza; accessibilità e servizi di interesse economico generale; ambiente e prevenzione dei rischi; contrasto a fenomeni di disagio sociale.

#### **A. Criteri generali per l'ammissibilità a finanziamento delle proposte**

5. Le proposte hanno a oggetto:
- (i) interventi infrastrutturali aventi le caratteristiche riportate ai punti (9)-(10).
  - (ii) iniziative di pianificazione e progettazione di tipo innovativo e/o investimenti immateriali.
6. Le risorse della riserva aree urbane per gli interventi di cui al punto 5 (i) sono destinate ai Comuni con popolazione di almeno 30.000 (1) abitanti e a raggruppamenti di Comuni che totalizzano una popolazione di almeno 50.000 abitanti<sup>1</sup>, già formalmente costituiti al 30 novembre 2004 secondo le modalità stabilite dal Testo Unico per gli EELL o da altre norme nazionali o regionali. Gli interventi proposti sono ricompresi negli strumenti di programmazione integrata anche di tipo settoriale, formalmente approvati di cui ai punti (9)-(10) del presente documento.
7. Il soggetto ammesso a presentare proposte a valere sulla riserva è il Comune ovvero il Comune rappresentante del raggruppamento.
8. In aggiunta ai criteri ed agli indirizzi generali per il Fondo Aree Sottoutilizzate (in particolare, la coerenza con principi e criteri della programmazione comunitaria; vedasi testo e Allegato 4 della Delibera 36/2002), ai fini dell'ammissibilità alla riserva aree urbane, le proposte dei Comuni devono soddisfare i seguenti criteri:
- a. Previsioni di spesa. Gli interventi devono presentare un calendario di spesa su base semestrale per l'intero periodo di esecuzione e garantire l'erogazione entro il 31 dicembre 2006 di almeno l'80% delle risorse assegnate nel biennio 2004-2005 (ovvero il 25% della spesa totale) calcolata **sul complesso degli interventi inclusi in ogni APQ**. La fissazione del nuovo termine del 31 dicembre 2006 è subordinata all'approvazione della modifica del termine previsto dalla delibera CIPE n. 20/04 (31 dicembre 2005) da parte dello stesso Comitato.
  - b. Avanzamento progettuale. Gli interventi infrastrutturali sono di norma inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006 ovvero nell'Elenco

---

<sup>1</sup> Per la popolazione si fa riferimento ai più recenti dati ISTAT.

annuale 2005 e devono essere dotati almeno di progetto preliminare. Nella selezione, le Regioni possono assegnare priorità a interventi provvisti di progettazione più avanzata al momento della presentazione della proposta.

Per gli interventi di pianificazione e progettazione di tipo innovativo e per investimenti immateriali di cui al punto 5 (ii), i Comuni allegano alla proposta una relazione illustrativa degli obiettivi e dei contenuti, una bozza del capitolato e/o dei termini di riferimento per l'eventuale acquisizione di servizi esterni ed il budget di previsione economico-finanziaria.

- c. Co-finanziamento comunale. I Comuni partecipano al finanziamento degli interventi con risorse proprie in misura non inferiore al 5 per cento del costo complessivo dell'intervento. Le risorse di co-finanziamento sono iscritte a bilancio comunale.
- d. Tetto minimo finanziario. Gli interventi infrastrutturali di cui al punto 5 (i) devono essere di importo non inferiore a 1 milione di Euro. Per le iniziative di pianificazione/progettazione innovativa e per gli investimenti immateriali di cui al punto 5 (ii), tale soglia è fissata nella misura minima di 0,2 milioni di euro.

9. Il processo di selezione degli interventi infrastrutturali di cui al punto 5 (i) ha per oggetto interventi di rilievo strategico ricompresi in strumenti di programmazione anche integrata di tipo settoriale, comunale o inter-comunale. Sono considerati tali: interventi o pacchetti di interventi che combinino più investimenti legati da una comune strategia territoriale e integrati sotto l'aspetto tipologico, funzionale ed economico-finanziario, da realizzarsi anche attraverso la sinergia di risorse e soggetti pubblici e privati. Le Regioni, in sede di predisposizione del bando, definiscono le eventuali priorità da assegnare agli interventi ricompresi in uno o più degli strumenti di programmazione, assicurando il rispetto degli obiettivi di cui al punto 3. I Comuni, nella presentazione delle proposte, devono adeguatamente illustrare la collocazione degli interventi all'interno degli strumenti di programmazione citati, dando motivazione della rilevanza strategica.

10. Qualora l'intervento non risulti incluso negli strumenti di programmazione formalmente approvati, la Regione valuta il rilievo e la consistenza strategica dell'intervento stesso, procedendo ad un'analisi tecnica sulla base della relazione allegata alla proposta.

#### **B. Interventi per pianificazione/progettazione innovativa e investimenti immateriali destinati alle aree urbane.**

11. Una quota del 10% delle risorse allocate per ciascuna Regione è destinata a:

- (i) Piani strategici per città e aree metropolitane o raggruppamenti di comuni che totalizzino una popolazione di almeno 50.000 abitanti, individuati sulla base degli orientamenti definiti dal gruppo tecnico di scrittura di cui al precedente punto 2 entro il 15 dicembre 2004.
- (ii) Piani urbani di mobilità.
- (iii) Studi di fattibilità e atti necessari alla costituzione di società miste pubblico-private e/o interventi in finanza di progetto..

- (iv) Investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (collegate e funzionali ai progetti innovativi prodotti e/o proposti), etc.

12. Le Regioni destinano tale accantonamento a uno o più degli interventi suddetti

### **C. Procedure di selezione**

13. Le Regioni, nella selezione e identificazione degli interventi e/o delle iniziative, favoriscono un processo di selezione aperto, trasparente, inclusivo e accompagnato da un'adeguata azione di comunicazione.
14. Le Regioni individuano, attraverso procedura di evidenza pubblica oppure con altra procedura adeguatamente motivata, gli interventi di cui al punto 5(i). La documentazione è trasmessa al MEF e al MIT, entro il 15 dicembre 2004, che faranno pervenire eventuali commenti entro il 22 dicembre 2004.
15. Relativamente alle iniziative di cui al punto 5 (ii), le Regioni trasmettono la documentazione relativa alle modalità di selezione prescelte al MEF e al MIT almeno dieci giorni prima della formalizzazione del processo di selezione. La selezione è avviata secondo le modalità e i criteri indicati dagli orientamenti di cui al precedente punto 11 (i) e degli obiettivi generali della riserva.
16. Le Regioni procedono alla valutazione e alla selezione delle proposte di intervento di cui al punto entro il 28 febbraio del 2005.
17. Entro il medesimo termine di cui al precedente punto, le Regioni predispongono una relazione che descriva le modalità di informazione ai Comuni con riferimento ai criteri di accesso alle risorse della riserva aree urbane per le proposte di cui al punto 5(i) e 5(ii).
18. Le Amministrazioni interessate procedono alla stipula degli APQ entro il 31 marzo 2005, previa approvazione della modifica del termine fissato al punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 (28 febbraio 2005) da parte dello stesso Comitato.
19. A conclusione del processo ed entro il 30 aprile 2005, il Tavolo Inter-Istituzionale promuove un momento di confronto sui criteri adottati e sui risultati conseguiti nella fase pilota al fine di pervenire ad eventuali modifiche della procedura anche sulla base delle osservazioni formulate da parte delle amministrazioni locali.